

REDDITO IMPRESA E IRAP

Il trasferimento della partecipazione non interrompe il consolidato

di Alessandro Bonuzzi

Non incide sulla **continuazione** del **consolidato fiscale nazionale** il trasferimento della **partecipazione** di controllo dal patrimonio della stabile organizzazione italiana al **patrimonio della casa madre** non residente.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la [risoluzione 25/E](#) di ieri.

È noto che la disciplina del **consolidato fiscale nazionale** è stata modificata ad opera del D.Lgs. 147/2015 (cd. decreto internazionalizzazione).

Prima dell'entrata in vigore del decreto, la stabile organizzazione di un soggetto non residente poteva svolgere il ruolo di consolidante **soltanto** se il suo patrimonio comprendeva la partecipazione in ciascuna delle società rientranti nel perimetro di consolidamento.

Secondo la disciplina attuale, invece, la stabile organizzazione può assumere la qualifica di **consolidante** anche quando la casa madre, residente in un Paese convenzionato, intende consolidare le **proprie controllate residenti** in Italia.

Ciò significa che le partecipazioni nelle **controllate italiane** possono essere comprese nel perimetro di consolidamento, sia che siano incluse nel **patrimonio** della **stabile organizzazione** che funge da consolidante, sia che siano incluse direttamente nel **patrimonio della casa madre** estera.

È stato quindi eliminato il requisito della **connessione patrimoniale** delle partecipazioni delle consolidate con la stabile organizzazione della controllante non residente.

Inoltre, il decreto internazionalizzazione ha previsto il cd. **consolidato tra sorelle**, la possibilità di includere nel consolidato nazionale – in qualità di consolidate – le stabili organizzazioni di soggetti residenti in Stati Ue ovvero in Stati aderenti all'Accordo sul SEE con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni.

La questione interpretativa a cui da risposta la risoluzione di ieri riguarda la prima delle due modifiche. Nello specifico, l'istante è un'**impresa Alfa**, stabilita in **Francia**, che opera in Italia per il **tramite** della **sua stabile organizzazione** in Milano ed è altresì presente in Italia attraverso alcune società di capitali **controllate direttamente e indirettamente**.

A seguito delle novità introdotte dal decreto internazionalizzazione, la **stabile organizzazione**

italiana dell'istante estero svolge il ruolo di **consolidante**:

- per le partecipazioni in società controllate italiane **incluse** nel suo patrimonio;
- per le partecipazioni **non incluse** nel suo patrimonio ma in quello di Alfa;
- per le stabili organizzazioni italiane di società controllate da Alfa non residenti.

Alfa intende **trasferire** la partecipazione in una società del gruppo (Gamma) **dal patrimonio della stabile organizzazione italiana al suo patrimonio**, mantenendo la controllata all'interno del consolidato fiscale nel quale, come detto, la consolidante è proprio la stabile stessa.

In tal modo, quindi, cambierà solo che la partecipazione in Gamma risulterà **iscritta** direttamente nel **patrimonio** (francese) della **casa madre** e non più nel patrimonio della stabile organizzazione italiana.

Il dubbio di Alfa è se la **fuoriuscita** dal patrimonio della stabile organizzazione italiana della partecipazione in Gamma abbia come effetto quello di escludere la società trasferita dalla *fiscal unit*.

Sul punto l'Agenzia osserva che anche “*anche in seguito al trasferimento della partecipazione totalitaria in Gamma dal patrimonio della stabile organizzazione in Italia di Alfa al patrimonio della casa madre, continuano a sussistere in capo alla società controllante (Alfa) i requisiti richiesti dal legislatore per la prosecuzione del regime della tassazione di gruppo con la consolidata Gamma, attraverso la stabile organizzazione in Italia (in qualità di consolidante)*

Master di specializzazione

FISCALITÀ INTERNAZIONALE: CASI OPERATIVI E NOVITÀ

[Scopri le sedi in programmazione >](#)